

§. 11.

Non potrà farsi uso della patente, che per il solo bastimento a favore del quale è stata rilasciata.

Nessun capitano o padrone presumerà sotto gravissime pene (che in riflesso delle circostanze potranno estendersi sino al supplicio di morte, nel caso che si operasse con frode e malizia, e ne risultasse al pubblico Stato evidente danno) servirsi della sovranà patente per altro bastimento, che per quello a favor del quale sarà stata rilasciata. In caso di rinunzia, vendita, alienazione o disarmamento del bastimento, si guarderà il capitano di far uso alcuno della nostra patente e scontrino, ma rimetterà l'uno e l'altro a' suoi parzionatevoli, onde siano immediatamente restituiti per il canale delle superiorità rispettive.

§. 12.

Obbligo di denunziare li parzionatevoli occulti del bastimento.

Siccome i soli sudditi possono essere interessati ne' bastimenti che navigano con la ces. reg. patente e scontrino; così, se un capitano o padrone, nel corso della navigazione e comando, conoscesse o sospettasse proprietarj o interessati esteri, dovrà denun-